

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

Sezione lavoro

(R.G. 2160/14; Giudice Russo; prox. udienza 5/02/2015)

Per l'Ing. Lorenzoni Giacomo

(Avv.ti M. De Pamphilis e L. Serra)

- ricorrente -

Contro ENEA – Agenzia nazionale per le Nuove Teconologia, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile

(Avv. Tidore)

- resistente -

Note conclusive

Con ricorso ex art. 1 comma 51 ss. legge 92/2012, l'Ing. Lorenzoni Giacomo, come in epigrafe rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Velletri, sezione lavoro, respingeva l'impugnazione dallo stesso formulata, con ricorso ex art. 1 comma 48 legge 92/2012, avverso il licenziamento comminatogli dall'Enea (*Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologia, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile*) con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013.

Il Giudice della fase d'urgenza ha sostanzialmente fondato la decisione sull'assunto per cui il fatto che il datore di lavoro abbia concesso per anni al dipendente di lavorare discrezionalmente nella propria abitazione non avrebbe comportato un obbligo di riconoscere tale agevolazione anche per il futuro.

Ebbene, con le presenti note si vuole ribadire quanto segue.

È evidente che nella fase d'urgenza non sia stato tenuto debitamente in conto il fatto che **la resistente consentiva all'Ing. Lorenzoni di decidere autonomamente di giorno in giorno se lavorare nella propria abitazione o nella sede ENEA, in maniera ininterrotta e senza decurtazione alcuna dello stipendio, non certo per**

un arco temporale irrilevante o trascurabile, ma: ufficialmente per ben vent'anni (*precisamente dal 1987 al 2007*), applicando un normale tipo di giustificazione delle assenze denominato PSS (*permessi di servizio*); e di fatto fino al 04/05/2012 in quanto solo a partire da questa data l'ENEA negava formalmente ed inequivocamente all'Ing. Lorenzoni la possibilità di avvalersi della detta procedura precedentemente seguita.

Di siffatta circostanza costituiscono piena prova i cartelloni delle presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni in questione.

Assumono, dunque, rilievo non solo i cartelloni dal 2003 al 2007 allegati al ricorso respinto ma anche quelli dal 1987 al 2002 rispetto ai quali veniva formulata espressa e tempestiva istanza di esibizione a carico della resistente.

Stante, peraltro, il mancato accoglimento della predetta istanza di esibizione e stante, invero, l'importanza della prova documentale oggetto dell'istanza medesima, in questa sede si insiste nel suo accoglimento chiedendo al Giudicante di volere revocare il provvedimento che dispone in senso contrario.

Ciò posto si vuole ancora precisare quanto segue con particolare riferimento a quanto affermato dalla resistente nella propria memoria difensiva.

Il ricorrente non ha mai preteso di vedersi riconosciuto il diritto di lavorare alle dipendenze dell'Ente *esclusivamente da casa* come *ex adverso* asserito.

Come debitamente rappresentato negli scritti difensivi, l'Ing. Lorenzoni ha solo richiesto di vedersi confermata la facoltà riconosciutagli, come detto dal 1987 al 04/05/2012, di potere decidere autonomamente se lavorare nella propria abitazione o presso la sede Enea, e ciò conformemente alla normativa applicabile al settore per cui è causa.

Come diffusamente esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, l'art. 27 comma 2 del CCNL 21/2002 (1998/2001) recita “*i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli enti sono tenuti a*

garantire ai sensi dell'art. 2 n. 6 della legge 421/92 e dell'art. 7 comma 2 del d.lgs.vo 165/2001".

E ancora, lo stesso art. 58 CCNL di settore deve essere inteso non semplicemente nel senso che il ricercatore gode di una larga flessibilità rispetto all'orario di lavoro ma nel senso che per il ricercatore non c'è un obbligo di presenza quotidiana (*né di un monte ore lavorate quotidianamente*) ciò stante l'autonomia che caratterizza il tipo di lavoro in questione.

Né è possibile giungere a conclusioni diverse facendo riferimento al CCNL di settore nella parte in cui prevede l'obbligo "*di rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2*" (cfr. pag. 5 memoria difensiva controparte), poiché proprio il comma 2, cui *ex adverso* si fa riferimento, esclude dal predetto obbligo ricercatori e tecnologi.

Inoltre dal 31/12/2010, ossia da quando L'ENEA applica il CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vige il detto art. 58 e coerentemente con ciò non è invece più vigente "*l'art. 29 bis, ccnl di settore 1998-2001*".

Ne consegue che neppure può condividersi l'assunto dell'ordinanza opposta per cui "*il rispetto dell'orario di lavoro è assolutamente poco gravoso se si pensa alla larga flessibilità di cui gode quale ricercatore*" poiché per i ricercatori e tecnologi la vigente normativa non implica alcuna connessione tra gravosità dell'attività lavorativa e rispetto di un orario di lavoro da svolgersi nella sede dell'ENEA.

Non si comprende, inoltre, il tenore dell'avversa affermazione per cui "*il ricorrente non ha mai chiesto l'applicazione in proprio favore di tali disposizioni (ndr. quelle succitate) invocandole, invece, a preteso titolo sanante solo a seguito di comminatoria del licenziamento*" (cfr. pag. 4 avversa memoria difensiva).

È infatti evidente da quanto detto che il ricorrente ha avuto motivo di richiamare le disposizioni suddette, solo dopo il 04/05/2012 poiché solo a partire da questa data

si è dovuto preoccupare di evitare i danni causatigli dal nuovo e ostile comportamento adottato dall'ENEA nei suoi confronti.

D'altronde la lettura fornita dal ricorrente (*per cui il fatto che il datore di lavoro consentisse al Lorenzoni di decidere se lavorare in sede o da casa per un arco temporale così lungo non potesse poi costituire motivo di licenziamento*) trova suffragio altresì nella giurisprudenza (*cf. Cass. 11342/2011*).

Non è vero che il ricorrente non avrebbe mai rappresentato le proprie particolari condizioni di salute (*cf. pag. 2 memoria avversaria*), poiché è ovvio che la resistente ha potuto per così tanto tempo e così sistematicamente accordare il sistema di giustificazione delle assenze di cui si è detto, solo in quanto ciò avveniva con piena cognizione di causa per consentirgli di continuare a lavorare.

E siffatta modalità operativa – come detto basata sulle disposizioni vigenti nel settore – veniva accordata proprio in ragione di un fondato rapporto di fiducia che poi veniva immotivatamente ritenuto violato.

Si precisa a questo riguardo che, d'altronde, l'Ing. Lorenzoni ha sempre continuato a lavorare in favore dell'Enea in modo proficuo e ne è conferma il fatto che il 25/11/2014 un *editor* del “*Bollettino di Matematica pura ed applicata*” dell'Università di Palermo comunicava all'Ing. Lorenzoni il positivo “*peer review*” di un suo articolo di ben 30 pagine.

Precisato quanto sopra, con il presente atto si chiede all'Ill.mo Giudice adito:

- 1) di volere, revocando il provvedimento assunto all'udienza del 25/9/2014, disporre a carico della resistente l'ordine di esibizione dei cartelloni delle presenze – assenze dell'Ing. Lorenzoni dal 1987 al 2002;
- 2) di volere accogliere le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con osservanza

Roma 20/01/2015

Avv. Massimo De Pamphilis

Avv. Laura Serra